

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (II)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	6
FINANZE (VI)	»	7
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	21
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	31
AFFARI SOCIALI (XII)	»	37
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	45
<i>INDICE GENERALE</i>	»	46

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio. <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	3
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638. <i>(Rinvio del seguito dell'esame)</i>	5
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro e C. 2445 Bernardini. <i>(Rinvio del seguito dell'esame)</i>	5
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato C. 1235 Ferranti. <i>(Rinvio del seguito dell'esame)</i>	5
AVVERTENZA	5

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico ed i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2009.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, ad integrazione della relazione già svolta, ritiene opportuno sottoporre alla Commissione alcune considerazioni volte ad evidenziare la necessità di approvare un testo finalizzato a prevedere il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misura di prevenzione, così come previsto dalle proposte in esame, che presentano contenuti pressoché identici.

Ritiene che sia irragionevole la circostanza che il sorvegliato speciale non abbia legittimazione elettorale attiva e passiva, ma possa partecipare attivamente a campagne elettorali. È a tutti chiaro che il momento più delicato nei rapporti tra criminalità organizzata e politica è proprio quello della campagna elettorale. È in questa fase che si stringono rapporti sulla base dei quali esponenti della criminalità organizzata offrono voti a candidati in cambio di favori futuri, che spesso attonano al campo degli affari pubblici ed in

particolare agli appalti. Non ritiene che sia sufficiente la normativa vigente per scongiurare tali rischi. L'articolo 416-ter del codice penale, infatti, punisce il cosiddetto voto di scambio solo nel caso in cui sia comprovato lo scambio di denaro tra il candidato e l'elettore. Proprio in ragione della difficoltà di provare tale scambio ha trovato finora una scarsa applicazione la predetta disposizione, mentre nella realtà si registra una stretta collusione tra politica e criminalità organizzata proprio nella fase elettorale. È quindi necessario adottare norme che impediscano ai candidati di affidarsi per la loro campagna elettorale ai pregiudicati che hanno il controllo del territorio, che ostentano la disponibilità in fase elettorale perché certi della non punibilità. Evidenzia, come testimonianza diretta, di avere ricevuto una lettera, trasmessa al procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, firmata da un pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari, nella quale veniva quantificato l'apporto del medesimo e della sua famiglia nei confronti del sindaco e del vice sindaco, che si erano recati a casa del sorvegliato speciale per ottenere voti per il rinnovo del comune di Filandari. Ricorda, inoltre, che di recente è stato commissariato il consiglio comunale di Taurianova per infiltrazioni mafiose. Come si legge in atti pubblici relativi a tale scioglimento divulgati dagli organi di informazione, durante la campagna elettorale l'ex vicesindaco « prometteva vari favori, tutti concessi dopo le elezioni, a persona sottoposta a speciale misura di prevenzione in cambio dell'influenza esercitata da questa sul corpo elettorale ». Sottolinea, infine, che anche per le ultime elezioni europee sarebbero in corso indagini per lo scambio di voto.

Le proposte di legge in esame oltre a prevedere la punibilità del sorvegliato speciale e ad impedire lo svolgimento di attività nella campagna elettorale prevedono anche la punibilità per il candidato che se ne serve fino all'ineleggibilità del medesimo. Rileva che la sua proposta di legge, presentata anche nelle tre precedenti legislature, è stata sottoposta a cri-

tiche perché punisce anche il candidato. È stata paventata la possibilità di una strumentalizzazione della disposizione che si intende introdurre nell'ordinamento che si potrebbe tradurre in una manovra contro candidati facendoli surrettiziamente apparire come soggetti che si avvalgono dolosamente della campagna elettorale svolta da persone sottoposte a misure di prevenzione. In realtà tale rischio non sussiste in quanto il coinvolgimento del candidato dovrà essere provato attraverso elementi certi ed obiettivi e non, ad esempio, attraverso il mero ritrovamento di un volantino elettorale nell'abitazione di un pregiudicato. La proposta in esame, infatti, richiede che ci siano prove chiare di collusione. Ricorda inoltre che anche noti giuristi si sono espressi favorevolmente sulla sua proposta di legge, la quale è stata redatta dal Centro studi Lazzati di Lamezia Terme. Conclude ribadendo la necessità di colmare un vuoto normativo che finisce per favorire la collusione tra criminalità organizzata e politica.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere pienamente lo spirito delle proposte di legge in esame e l'intervento della relatrice appena svolto. Ritiene che il Parlamento abbia il dovere di intervenire su una materia tanto delicata come quella in esame, che ha forti ripercussioni sul rapporto tra politica e criminalità. Tali proposte hanno il pregio di anticipare la tutela penale a momenti antecedenti rispetto a quelli della commissione di gravi delitti. Non ritiene che siano assolutamente fondate le critiche ad esse apportate, in quanto la punibilità del candidato che dolosamente si avvale della campagna elettorale di soggetti per i quali la legge stabilisce un divieto in tal senso deriva dai principi generali. Nella veste di Presidente della Commissione giustizia dichiara che farà tutto ciò che rientra nella propria disponibilità affinché venga approvato celermente dalla Commissione un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Il sottosegretario Michelino DAVICO, dopo aver dichiarato che il Governo par-

teciperà attivamente all'esame delle proposte di legge in esame, invita la Commissione a considerare che presso la I Commissione è in corso di svolgimento l'esame di proposte di legge in materia di reati elettorali, che non toccano il tema oggetto della proposte in esame, ma che comunque investono questioni connesse ad esso, come ad esempio il termine di prescrizione dei predetti reati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver rilevato che il tema del divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione ha una valenza tutta propria che deve essere rinvenuta nella valutazione dell'opportunità che un soggetto sottoposto a tali misure possa legittimamente influenzare l'elettorato, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.

C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro e C. 2445 Bernardini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 1235 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)175 def.)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)174 def.)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione del Direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel mondo,
Morten Kjaerum (*Svolgimento e conclusione*) 6

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, Arrigo Sadun 6

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 giugno 2009. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione del Direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel mondo, Morten Kjaerum.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Morten KJAERUM, *Direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel mondo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine, con parti-

colare riferimento al rapporto annuale sull'antisemitismo predisposto dall'Agenzia da lui diretta.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Franco NARDUCCI (PD) e Fiamma NIRENSTEIN (Pdl).

Morten KJAERUM, *Direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel mondo*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 18 giugno 2009.

Audizione del Direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, Arrigo Sadun.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Proposta approvato dalla Commissione</i>)	20
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	10

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 giugno 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

C. 1441-ter-B Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ad integrazione della relazione già

svolta nella seduta di ieri, segnala come il Governo abbia presentato taluni emendamenti, i quali sono stati approvati dalla Commissione Attività produttive nella seduta di questa mattina. In particolare, incidono su aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze gli emendamenti 1.8, 10.2 e 27.66.

L'emendamento 1.8 apporta talune modifiche al comma 1, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 1, in materia di reti di imprese. Più specificamente, nel nuovo comma 4-ter.1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 si prevede che le disposizioni di attuazione della lettera *e)* del comma 4-ter, relativa ai poteri ed alla partecipazione delle imprese appartenenti alla rete nell'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, per quanto riguarda le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni, siano adottate non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ma piuttosto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Inoltre, il comma 4-*quiquies* del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5, il quale prevede che alle reti delle imprese si applichino, oltre alle disposizioni amministrative, anche le disposizioni finanziarie e di ricerca e sviluppo dettate per i distretti produttivi, viene modificato nel senso di stabilire che l'autorizzazione relativa all'applicazione alle reti di imprese delle disposizioni tributarie e finanziarie in materia di distretti non sia più rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ma piuttosto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

L'emendamento 10.2 è volto a sopprimere il comma 14 dell'articolo 10, inserito nel corso dell'esame al Senato, il quale estende alle banche di credito cooperativo le disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1992, rendendo pertanto applicabile a tale categoria di banche le norme in materia di soci sovventori.

Tali previsioni riguardano, in dettaglio, la possibilità che l'atto costitutivo preveda la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio; l'attribuzione a ciascuno dei soci sovventori di voti plurimi, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento, comunque entro il limite di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; la nominabilità dei sovventori quali amministratori; la possibilità che i conferimenti dei soci sovventori siano rappresentati da azioni nominative trasferibili; la possibilità di stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni, sia pure in misura non superiore al 2 per cento rispetto a quanto stabilito per gli altri soci; l'applicabilità alle azioni dei soci sovven-

tori delle norme del codice civile in materia di categoria di azioni speciali e di trasferibilità del titolo mediante girata.

L'emendamento 27.66, oltre ad inserire nel comma 9 dell'articolo 27 una clausola di invarianza finanziaria, sopprime il comma 13 del medesimo articolo, il quale stabilisce che la vigilanza, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, circa i fenomeni di traslazione sui prezzi ai consumatori finali dei maggiori oneri tributari per le imprese energetiche derivanti dall'introduzione dell'addizionale del 5,5 per cento sull'IRES (cosiddetta « *Robin tax* »), istituita dal comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, sia effettuata solo sulle imprese il cui fatturato superi 448 milioni di euro, soglia, quest'ultima, corrispondente a quella prevista per individuare le operazioni di concentrazione che devono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 21 del provvedimento, che riconosce all'assicuratore la facoltà di proporre, in alternativa ad una copertura di durata annuale, una copertura di durata pluriennale, attribuendo in tal caso all'assicurato il diritto ad una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale, ritiene che la Commissione di merito debba valutare l'opportunità di integrare la norma, stabilendo una misura minima percentuale di riduzione del premio, al fine di garantire un effettivo beneficio per l'assicurato e di evitare il rischio di applicazioni distorte della disposizione.

Inoltre, con riferimento alla disciplina relativa alla vigilanza circa i fenomeni di traslazione sui prezzi ai consumatori finali dei maggiori oneri tributari derivanti dall'introduzione dell'addizionale del 5,5 per cento sull'IRES, ritiene che alla Commissione di merito vada segnalata l'opportunità di introdurre meccanismi volti a contemperare l'esigenza di escludere che tale maggiore onere tributario possa scaricarsi sui prezzi al consumo con quella di limitare l'onerosità della norma per i soggetti tenuti al versamento dell'addizionale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in esame (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD) rileva come le modifiche apportate dal Senato all'articolo 21 del disegno di legge in esame cancellino, di fatto, le disposizioni introdotte dalla cosiddetta « riforma Bersani » in materia di clausole di esclusiva e di diritto di recesso annuale nei contratti assicurativi. Infatti, sebbene la copertura assicurativa di durata poliennale sia prevista dal comma 3 del predetto articolo come alternativa rispetto a quella annuale, non è irragionevole pronosticare comportamenti degli assicuratori volti a condizionare gli utenti, ad esempio mediante l'attribuzione ai propri agenti di provvigioni più elevate sui contratti poliennali.

A tale riguardo, ritiene che l'obiettivo della fidelizzazione degli assicurati debba essere perseguito dalle compagnie assicurative non attraverso l'imposizione di vincoli o di pratiche che limitano la concorrenza e danneggiano i consumatori, ma migliorando i prodotti offerti alla clientela.

Sottolinea, pertanto, l'esigenza di trasformare in condizione l'osservazione contenuta in materia nella proposta di parere, riformulandola nel senso di suggerire alla Commissione di merito di sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 21 del disegno di legge.

Gerardo SOGLIA (Pdl) giudica condivisibili le considerazioni svolte dal deputato Fluvi, rilevando come l'assicuratore, alla scadenza annuale del contratto, possa indurre il cliente a rinnovare il contratto semplicemente proponendogli un'effettiva riduzione del premio.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che anche il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha reiteratamente espresso, anche in sede di audizione presso questa Commissione, l'auspicio che non fosse reintrodotta il monomandato: anche alla luce degli orientamenti emersi dal dibattito, ritiene dunque opportuno riformulare la

propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), sostituendo l'osservazione di cui alla lettera a) con una condizione volta a chiedere alla Commissione di merito la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 21, in quanto le disposizioni in essi contenute, che consentono all'assicuratore di proporre contratti di durata poliennale e riconoscono all'assicurato la facoltà di recesso solo se il contratto supera i cinque anni e dopo che sia trascorso un quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, potrebbero determinare effetti negativi sul processo di liberalizzazione del settore.

Alberto FLUVI (PD) esprime un giudizio negativo sul complesso del provvedimento, sia per l'indecorosa *querelle* tra il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze che ha caratterizzato l'esame del provvedimento, sia per ragioni di merito.

Per quanto riguarda gli aspetti del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze evidenza, in particolare, la scarsa chiarezza delle disposizioni relative alla fiscalità di distretto di cui all'articolo 1, le quali risultano, del resto, sostanzialmente inapplicabili.

Ritiene inoltre contraddittorio l'emendamento del Governo volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 26, che prevede il versamento allo Stato di una quota delle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, il cui gettito annuo, pari a 100 milioni di euro, era finalizzato a finanziare l'avvio della costruzione delle centrali nucleari, evidenziando come proprio il ritorno all'uso delle tecnologie nucleari dovrebbe costituire, nelle intenzioni dell'Esecutivo, uno dei cardini della politica energetica del Paese.

Con riferimento alla proposta di parere, come riformulata dal relatore, valuta favorevolmente l'inserimento di una condizione volta a sollecitare la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 21, le cui previsioni potrebbero di fatto vanificare la

liberalizzazione del mercato delle assicurazioni avviata con la cosiddetta « riforma Bersani », preannunciando per tale motivo l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata, in questa sede, ad esaminare, ai fini della formulazione di una relazione alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, il disegno di legge C. 2449, Legge comunitaria 2009, nonché ad esaminare, ai fini della formulazione di un parere alla medesima XIV Commissione, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2). A tale proposito segnala che la Commissione dovrà concludere l'esame dei provvedimenti entro la giornata di venerdì 26 giugno prossimo.

Rammenta inoltre che possono essere presentati direttamente presso le Commissioni di settore gli emendamenti riferiti alle singole parti del disegno di legge comunitaria afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame sia stato presentato in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 8 della legge 4 feb-

braio 2005, n. 11, che demanda ad un disegno di legge da presentare con cadenza annuale l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Esso è articolato in tre distinti capi e si compone di 9 articoli e due allegati.

Il capo I (articoli da 1 a 5) reca le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. L'articolo 1, segnatamente, contiene la delega al Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B entro i termini indicati negli allegati medesimi, salvo che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, essi siano già scaduti o scadano nei tre mesi successivi, nel qual caso il Governo dovrà esercitare la delega entro 3 mesi. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, i decreti legislativi dovranno essere adottati, invece, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria.

Ricorda che per gli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive incluse nell'allegato B è prevista la trasmissione ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; la previsione si estende agli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive elencate nell'allegato A nel solo caso in cui gli stessi contemplino il ricorso a sanzioni penali.

Di particolare rilievo risulta il comma 6, il quale, attraverso il rinvio a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive.

Il comma 7 prevede inoltre che il Ministro per le politiche europee informi con propria relazione il Parlamento dei ritardi nell'esercizio delle deleghe legislative conferite ai sensi del comma 1.

L'articolo 2 detta, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i seguenti principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe, in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie: le am-

ministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi (lettera *a*)); debbono essere introdotte le modifiche alla disciplina occorrenti per un migliore coordinamento (lettera *b*)); ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento delle direttive, possono essere previste sanzioni amministrative e penali, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti; nelle materie in cui l'articolo 117, comma 4, della Costituzione attribuisce alle stesse la potestà legislativa delle regioni, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni stesse (lettera *c*)); eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi entro i limiti strettamente necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura si provvede, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (lettera *d*)); all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, salvo che la modificazione comporti ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata (lettera *e*)); nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega (lettera *f*)); in presenza di sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o coinvolgimento di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, nonché le competenze delle regioni e degli altri

enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili (lettera *g*)); le direttive che riguardano le stesse materie o che comportino modifiche degli stessi atti normativi sono possibilmente attuate con un unico decreto legislativo (lettera *h*)).

L'articolo 3 contiene, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di sanzioni per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

I decreti legislativi, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

L'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria si applicano le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 11 del 2005, ai sensi del quale gli oneri medesimi sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe predeterminate, pubbliche e definite sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo — da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge — per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Recependo una modifica proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano, il secondo periodo del comma 1 dispone che, qualora i testi unici o i codici di settore riguardino principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Conferenza medesima.

A tale riguardo, ricorda che la Conferenza permanente Stato-regioni ha espresso parere favorevole sul disegno di legge anche in considerazione dell'impegno, assunto dal Governo, ad aprire in tempi brevi un tavolo tecnico di confronto tra Stato e regioni per l'individuazione dei rispettivi ambiti di competenza nel recepimento delle direttive di cui alle leggi comunitarie 2008 e 2009.

Ai sensi del comma 2 i testi unici e i codici di settore debbono riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, viene precisato che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

Il capo II (articoli 6 e 7) reca disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri specifici di delega.

Per quanto attiene agli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 8 e 9, posti nel capo III, recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro adottate nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, alinea e lettera *a*), delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il decreto legislativo per l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La decisione quadro in esame persegue l'obiettivo di uniformare le legislazioni degli Stati membri, affinché le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento di-

versi dai contanti siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che li commettono o ne sono responsabili.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge rileva come il nucleo pre-cettivo centrale della decisione quadro sia da considerare pienamente attuato nel nostro Paese, in quanto la legislazione nazionale in materia, già molto avanzata, è stata ulteriormente rafforzata con il decreto legislativo n. 231 del 2007, recante attuazione delle direttive sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, l'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 prevede sanzioni penali a carico di coloro che commettano reati di frode e di falsificazione di carte di credito e di altri documenti che abilitano al pagamento in forme diverse dai contanti.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono contemplati dall'articolo 9, che richiama innanzitutto quelli stabiliti, in generale, dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *e*), *f*) e *g*), nonché, con riferimento all'attuazione di decisioni quadro nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, dall'articolo 8, comma 3.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, le fattispecie criminose indicate nella decisione quadro relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (analogamente alle fattispecie criminose indicate nelle altre decisioni quadro da attuare) debbono essere inserite tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato.

Come evidenziato nella relazione al disegno di legge, la legislazione interna in materia di responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (contenuta, essenzialmente, nel citato decreto legislativo n. 231 del 2001) presenta, rispetto a quella europea, alcune disarmonie. Più specificamente, risultano tuttora sprovvisti del presidio della responsabilità amministrativa degli enti alcuni gravi reati – tra i quali le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti – che sono spesso commessi proprio per il tramite delle organizzazioni aziendali. Attraverso l'esercizio della delega sarà possibile colmare le predette lacune dell'ordinamento interno.

Inoltre, nell'attuazione della delega è necessario attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nei limiti delle risorse di cui già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle citate decisioni quadro.

L'articolo 9 detta inoltre, con specifico riferimento alla decisione quadro 2001/413/GAI, il principio e criterio direttivo dell'introduzione nel titolo V del decreto legislativo n. 231 del 2007 – realizzando il necessario coordinamento con le altre norme vigenti in materia – di due nuove fattispecie criminose.

La prima punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

Ricorda al riguardo che l'articolo 55, ultimo comma, del decreto legislativo n. 231 del 2007 punisce la condotta di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

La seconda fattispecie criminosa introdotta dall'articolo 9 punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

Per quanto riguarda le direttive contemplate nell'Allegato B (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari) e nell'Allegato A (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento non sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, salvo che prevedano sanzioni penali), esse non recano atti normativi rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Per quanto riguarda la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2), occorre innanzitutto segnalare che si tratta della prima predisposta in materia dal Governo in carica, in quanto la precedente, esaminata congiuntamente al disegno di legge finanziaria per il 2008, era stata presentata nella passata legislatura e formalmente ripresentata nella legislatura in corso.

Passando al contenuto della Relazione, essa affronta, nella Parte prima, gli sviluppi del processo d'integrazione europea e gli orientamenti generali delle politiche della UE.

La Parte seconda attiene alla partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea, nonché all'attuazione nell'ordinamento italiano del diritto comunitario. In tale ambito viene esposto lo stato delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, nonché l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del Governo italiano.

In particolare, la Relazione evidenzia la costante riduzione, a partire dal 2006, del ritardo dell'Italia nella trasposizione all'interno dell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria: in dettaglio, l'indice indicante il cosiddetto *deficit* di trasposizione è passato dal 3,8 per cento del 2006, al 2,7 per cento nel 2007, all'1,2 per cento nel 2008, collocando l'Italia al ventesimo posto nella classifica degli Stati membri.

La Parte terza affronta invece i temi della coesione economica e sociale e dei flussi finanziari UE-Italia.

In linea generale evidenzia innanzitutto come la Relazione sottolinei le iniziative adottate dagli organismi comunitari per far fronte alla crisi economica e finanziaria in atto, nel contesto del Patto di stabilità e di crescita. A tale proposito il documento richiama l'invito espresso dal Consiglio Ecofin a rafforzare gli obiettivi di bilancio, per garantire l'aggiustamento fiscale programmato nel Programma di stabilità adottato dall'Italia.

Inoltre, si dà conto delle iniziative di coordinamento, a livello europeo ed internazionale, adottate a partire dall'autunno scorso per assicurare il funzionamento dei mercati finanziari e per contrastare gli effetti della crisi sull'economia reale.

In tale contesto la Relazione richiama sia gli interventi effettuati relativamente alla vigilanza sui mercati finanziari, sia i contenuti del Piano europeo anticrisi, evidenziando come in tale ambito debbano essere inquadrati le misure adottate dal Governo italiano, a partire dall'ottobre scorso, per garantire il risparmio, la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito, nonché per offrire sostegno alle famiglie ed alle imprese nazionali. Si tratta, in particolare, dei decreti-legge nn. 155, 157 e 185 del 2008.

Specifiche attenzioni sono inoltre dedicate alle politiche strutturali portate avanti in particolare in seno al Consiglio Ecofin, volte a fronteggiare la crisi, nonché gli effetti congiunturali derivanti dalle fluttuazioni dei prezzi dell'energia. A tal fine, il Comitato di politica economica del Con-

siglio Ecofin ha istituito una serie di gruppi di lavoro, ai quali il Governo italiano ha fortemente contribuito. In particolare, nell'ambito del *Quality of public finances working Group*, l'Italia ha proposto di costituire una banca dati delle componenti di spesa pubblica finalizzate alla crescita, nonché di sviluppare ulteriormente strumenti statistici e metodologici per meglio indirizzare le politiche economiche a sostegno della crescita e dell'occupazione. Inoltre, l'Italia ha segnalato la necessità di analizzare anche la composizione delle entrate e delle imposte, con specifico riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione dell'IVA sul commercio intra ed extracomunitario, ai fenomeni di competizione fiscale e di spostamento del carico tributario dal lavoro ai consumi.

Sempre sul piano generale segnala l'attenzione dimostrata dalla Relazione alle tematiche degli aiuti di Stato. A tale proposito, nel quadro dei provvedimenti adottati dalla Commissione europea nel corso del 2008, si segnala l'adozione dei nuovi Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, nel cui contesto vengono contemplate, tra le misure ammissibili gli aiuti sotto forma di sgravio o esenzione da imposte ambientali. Inoltre viene generalmente semplificato il regime applicabile alle agevolazioni fiscali consistenti in sgravi ed esenzioni.

Nel corso del 2008 la Commissione europea ha inoltre pubblicato una nuova Comunicazione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, al fine di aumentare la trasparenza dei meccanismi di valutazione degli aiuti e di rendere più agevole alle piccole e medie imprese il ricorso ai finanziamenti statali. La Commissione europea ritiene infatti, al riguardo, che la facilitazione all'ingresso nel mercato finanziario ed al credito privato possa avere effetti particolarmente positivi sugli investimenti di tali categorie di imprese, che costituiscono un importante strumento per invertire l'attuale, negativa congiuntura economica.

Passando ad esaminare sommariamente i contenuti del documento rien-

tranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come la Relazione illustri innanzitutto gli orientamenti di politica fiscale dell'Unione europea, segnalando in particolare il contributo offerto dal Governo italiano ai lavori dei competenti organi comunitari.

Per quanto riguarda il settore della fiscalità diretta, la Relazione richiama la presentazione di una proposta di direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio, che intende modificare l'ambito soggettivo ed oggettivo della normativa vigente, in particolare al fine di evitare i fenomeni elusivi ed evasivi; in proposito si è registrato il positivo accoglimento della proposta del Consiglio Ecofin, rilevandosi peraltro la necessità di rinegoziare gli accordi con numerosi Paesi terzi circa l'applicazione di misure equivalenti a quelle della direttiva.

Su un tema connesso il documento richiama la presentazione di una bozza di Raccomandazione della Commissione europea in materia di sgravio dalle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da titoli. A tale riguardo il Governo italiano ha richiesto un'attenta valutazione della questione, in considerazione della notevole complessità della materia affrontata.

Più in generale, la Relazione richiama i lavori svolti nel corso del 2008 relativamente al coordinamento dei sistemi di fiscalità diretta degli Stati membri, anche alla luce delle comunicazioni emanate in materia dalla Commissione europea e di talune sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

A tale proposito segnala, altresì, l'approvazione, da parte del Consiglio Ecofin del 2 dicembre 2008, del rapporto stilato dal Gruppo Codice di condotta sulla tassazione delle imprese, che intende prospettare talune iniziative per il contrasto alla concorrenza fiscale dannosa, basate sullo smantellamento dei regimi dannosi e sul divieto di introdurre nuove misure fiscali che abbiano effetti negativi in merito.

Più in dettaglio, la Relazione dà conto della Risoluzione adottata dal Consiglio Ecofin in materia di tassazione sui trasfe-

rimenti di una società o di un operatore economico da uno Stato membro all'altro, nonché della presentazione del rapporto predisposto dalla società di consulenza Ernst & Young circa l'applicazione della direttiva 1990/434/CE, in materia di fusioni e scissioni.

Per quanto riguarda invece il settore della fiscalità indiretta, la Relazione illustra l'andamento delle discussioni svolte nel corso del 2008 relativamente alla predisposizione di una proposta di Direttiva in materia di aliquote IVA ridotte. A tale riguardo è emerso un evidente contrasto tra l'approccio seguito dalla Commissione europea, sostenuto anche dall'Italia, e quello di alcuni Stati membri, tra i quali la Germania: tale situazione ha indotto il Consiglio europeo ad individuare una soluzione di compromesso, in forza della quale si consente agli Stati membri di continuare ad applicare le aliquote IVA ridotte già praticate in taluni settori, senza tuttavia pervenire alla definizione di una nuova disciplina in merito.

Sempre nel settore dell'IVA, nel corso del 2008 sono proseguite le discussioni circa la proposta di direttiva volta ad apportare modifiche tecniche alla Direttiva 2006/112/CE, con particolare riferimento al regime delle cessioni di gas ed alla disciplina delle detrazioni per acquisti non destinati interamente ad uso professionale. A tale riguardo, la posizione del Governo italiano è favorevole alla revisione della disciplina concernente le cessioni di gas, nonché ad una maggiore generalità per le modifiche ai meccanismi di determinazione della detrazione.

Con riferimento alla tematica sulla tassazione dei servizi finanziari ed assicurativi, il documento evidenzia le difficoltà tuttora esistenti, a livello politico, su tale argomento, rilevando, peraltro, l'avvio della discussione sulla proposta di regolamento concernente l'individuazione di un regime IVA comune relativo a tali servizi.

Un ulteriore aspetto delle problematiche concernenti l'IVA riguarda il contrasto alle frodi in tale settore, che hanno ormai raggiunto dimensioni particolarmente preoccupanti.

A tale proposito la Commissione europea ha individuato un pacchetto di proposte legislative, all'interno delle quali si intende innanzitutto approvare un primo insieme di misure volte soprattutto ad accorciare i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie. Inoltre, la Presidenza francese ha proposto l'istituzione di una rete di collaborazione tra gli Stati membri volta a favorire un'azione multilaterale di contrasto, nonché a rafforzare lo scambio di informazione tra gli Stati attraverso un coordinamento centrale affidato ad un singolo Stato. La Commissione ha altresì proposto di definire una procedura di salvaguardia nell'ambito delle importazioni di merci destinate ad altri Stati membri, e di introdurre la responsabilità solidale, a fini IVA, del fornitore per gli acquisti intracomunitari. In tale contesto la delegazione italiana al Gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea ha presentato un progetto volto ad introdurre un sistema di IVA per cassa al fine di salvaguardare il gettito fiscale rispetto ai fenomeni di insolvenza e fallimento dei soggetti IVA.

Con riferimento al settore delle accise, la Relazione segnala la proposta della Commissione volta ad adeguare il regime fiscale del gasolio utilizzato come carburante. Al riguardo uno degli aspetti principali riguarda la definizione della nozione di gasolio commerciale, in merito alla quale l'Italia auspica che sia inserito in tale categoria solo il gasolio utilizzato per veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate.

Inoltre, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta a riformare la disciplina generale circa la detenzione, la circolazione ed i controlli dei prodotti soggetti ad accisa, anche al fine di aggiornare il sistema informatizzato di circolazioni dei prodotti circolanti in sospensione dall'accisa. A tale riguardo, la Relazione segnala la richiesta, avanzata dalle regioni italiane, di continuare ad usufruire di regimi derogatori agevolativi, in particolare in quelle aree connotate da particolari situazioni storico-geografiche.

Per quanto attiene specificamente all'accisa sui tabacchi lavorati, segnala la presentazione di una proposta di direttiva in materia da parte della Commissione europea. Il Governo italiano ha fatto presente l'esigenza di stabilire un prezzo minimo dei prodotti e di mantenere la regola del 57 per cento dell'incidenza totale dell'accisa sul prezzo finale delle sigarette, esprimendo altresì contrarietà alla sostituzione del criterio del cosiddetto *most popular price category* con quello del prezzo medio ponderato.

Con riferimento alla fiscalità ambientale, la Relazione evidenzia come la Commissione europea abbia preannunciato l'intenzione di presentare una proposta di revisione del quadro comunitario sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Inoltre, la Commissione sta approfondendo il tema della tassazione sugli autoveicoli, al fine di individuare strumenti fiscali volti a far diminuire le emissioni di CO₂ da parte dei veicoli e ad incentivare comportamenti individuali più rispettosi dell'ambiente.

La Relazione dà inoltre conto della discussione relativa alla proposta di modifica della Direttiva 2006/38/CE, relativa alla tassazione a carico degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'utilizzo di alcune infrastrutture; in proposito l'Italia ha rilevato la necessità di evitare che tali misure possano determinare ripercussioni negative sui costi dell'autotrasporto e delle merci.

Sul piano della cooperazione amministrativa in materia fiscale ha assunto particolare rilevanza la pubblicazione della Direttiva 2008/55/CE, concernente l'assistenza reciproca tra le Amministrazioni degli Stati membri in materia di recupero dei crediti risultanti da contributi, dazi ed imposte, al fine di salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità europea e degli Stati membri.

La Commissione europea sta inoltre predisponendo una proposta di revisione della direttiva concernente l'assistenza amministrativa in materia di imposte dirette ed ha altresì preannunciato l'intenzione di rivedere la direttiva sulla tassa-

zione dei redditi da risparmio percepiti attraverso il pagamento di interessi. Appare altresì significativa la conclusione dell'Accordo con la Svizzera in materia di contrasto alle frodi fiscali.

Per quanto riguarda l'attuazione della normativa comunitaria in materia nell'ordinamento nazionale, la Relazione illustra le attività attualmente in corso, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti il recepimento della Direttiva 2008/8/CE, concernente il luogo di tassazione dei servizi in ambito IVA, e della Direttiva 2008/9/CE, concernente la disciplina dei rimborsi IVA ai soggetti comunitari non residenti.

Con specifico riferimento al settore doganale, la Relazione evidenzia gli aspetti relativi all'introduzione del nuovo Codice doganale elettronico che, attraverso l'eliminazione della documentazione cartacea, consentirà di rafforzare gli scambi di dati tra le diverse autorità pubbliche e tra queste e le imprese, determinando in tal modo una notevole riduzione degli oneri burocratici e finanziari per queste ultime.

Con riferimento alla disciplina dei mercati finanziari e creditizi, la Relazione richiama l'approvazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, evidenziando, tuttavia, come tale nuova disciplina abbia un ambito di applicazione piuttosto limitato, in quanto non affronta alcuni aspetti problematici del mercato del credito al consumo. A tale riguardo, il documento segnala, ad esempio, le tematiche relative all'estinzione ed alla portabilità dei mutui e dei conti correnti, nonché alla modifica delle condizioni contrattuali da parte delle banche. In tale contesto, si evidenzia l'opportunità di un intervento di riforma coordinato sul settore del credito al consumo, per tutelare maggiormente gli interessi della clientela. Il disegno di legge comunitaria per il 2008, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera ed ulteriormente modificato dall'altro ramo del Parlamento, contiene una delega legislativa in merito.

Inoltre, nel corso del 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta

di direttiva concernente i sistemi di pagamento ed i sistemi di regolamento titoli, nonché la disciplina dei contratti di garanzia finanziaria, al fine di adeguare la disciplina in materia alla direttiva MIFID ed al Codice di condotta europeo per la compensazione e regolamento titoli.

Un'ulteriore proposta di direttiva, riguardante gli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari (OICVM), intende accrescere l'efficienza ed il grado di integrazione del settore del risparmio gestito. Il compromesso politico raggiunto su tali temi consentirà, secondo la Relazione, di giungere all'approvazione della direttiva entro il 2009.

La Commissione ha altresì presentato, nel quadro delle misure volte a contrastare la crisi finanziaria, una proposta di regolamento sulle Agenzie di *rating*, che riveste interesse prioritario e della quale il Consiglio europeo ha auspicato l'adozione in tempi rapidi.

Con riferimento alle tematiche concernenti il diritto societario, le Presidenze slovena e francese hanno portato avanti, nel corso del 2008, talune iniziative legislative miranti a semplificare gli adempimenti per le società europee.

In particolare, è stata presentata una proposta di direttiva sugli obblighi di pubblicazione degli atti societari che, tra l'altro, prevede un obbligo minimo di pubblicazione di tali atti attraverso strumenti elettronici, nonché il reciproco riconoscimento, tra gli Stati membri, della certificazione relativa alla traduzione di taluni documenti societari.

Un'ulteriore proposta di direttiva riguarda invece la documentazione richiesta in caso di fusioni e scissioni, per la quale si prevede la nomina di un esperto indipendente, nonché l'informatizzazione di taluni adempimenti relativi alle comunicazioni societarie in merito. Inoltre è stata presentata una proposta di direttiva concernente gli obblighi di pubblicità per le medie imprese, contenenti ulteriori misure di esenzione.

Da ultimo, la Commissione europea ha predisposto una proposta di regolamento concernente lo Statuto della Società pri-

vata europea, volta innanzitutto a definire una nuova forma societaria uniforme che riduca i costi di costituzione e gestione della società per le piccole e medie imprese, favorendo in tal modo le attività economiche transfrontaliere.

Si riserva quindi di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria ed una proposta di parere sulla Relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione

di ieri ha convenuto di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 2449, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, alle ore 10 di martedì 23 giugno 2009.

Così rimane stabilito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1441-*ter-B*, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 21, il quale modifica la disciplina di cui all'articolo 1899 del codice civile in tema di diritto di recesso dal contratto di assicurazione nell'ipotesi di contratto di durata poliennale, nel senso di riconoscere all'assicuratore la facoltà di proporre, in alternativa ad una copertura di durata annuale, una copertura di durata poliennale, attribuendo in tal caso all'assicurato il diritto ad una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa

copertura dal contratto annuale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la norma, stabilendo una misura minima percentuale di riduzione del premio, al fine di garantire un effettivo beneficio per l'assicurato e di evitare il rischio di applicazioni distorte della disposizione;

b) con riferimento alla disciplina relativa alla vigilanza, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sui fenomeni di traslazione sui prezzi ai consumatori finali dei maggiori oneri tributari per le imprese energetiche derivanti dall'introduzione dell'addizionale del 5,5 per cento sull'IRES, istituita dal comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, oggetto del comma 13 dell'articolo 27, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le società tenute al versamento dell'addizionale, contenendo l'esigenza di escludere che tale maggiore onere tributario possa scaricarsi sui prezzi al consumo, con quella di evitare inutili ostacoli all'operatività dei predetti soggetti.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1441-*ter-B*, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 21, i quali modificano la disciplina di cui all'articolo 1899 del codice civile in tema di durata del contratto di assicurazione e di relativo diritto di recesso, nel senso di riconoscere all'assicuratore la facoltà di proporre, in alternativa ad una copertura di durata annuale, una copertura di durata poliennale, a fronte di una riduzione del premio assicurativo, e di attribuire all'assicurato la facoltà di recesso solo se

il contratto supera i cinque anni e trascorso il quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, in quanto tali previsioni potrebbero rallentare il processo di liberalizzazione del mercato assicurativo;

e con la seguente osservazione:

con riferimento alla disciplina relativa alla vigilanza, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sui fenomeni di traslazione sui prezzi ai consumatori finali dei maggiori oneri tributari per le imprese energetiche derivanti dall'introduzione dell'addizionale del 5,5 per cento sull'IRES, istituita dal comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, oggetto del comma 13 dell'articolo 27, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le società tenute al versamento dell'addizionale, contenendo l'esigenza di escludere che tale maggiore onere tributario possa scaricarsi sui prezzi al consumo, con quella di evitare inutili ostacoli all'operatività dei predetti soggetti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell' esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell' esame e conclusione</i>)	25
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 42.7 e 51.2 presentati ieri dal Governo (*vedi allegato 1*). Avverte

altresì che il subemendamento Fava 0.42.7.1 risulta inammissibile.

Propone di riprendere l'esame dall'articolo 49, sul quale si è conclusa la seduta di ieri, per procedere nella votazione degli emendamenti presentati fino all'articolo 64 fine del provvedimento, e tornare agli articoli non esaminati nella precedente seduta (ovvero gli articoli 1, 10, 19, 26, 27, 29, 30, 36 e 42) e agli emendamenti accantonati (Monai 2.2, Lulli 2.6, e 2.8, Lulli 15.3 e 15.4, Lulli 21.3, Lulli 32.2 e Villecco Calipari 39.2.).

Si riprende l'esame dell'articolo 49.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferranti 49.7 e Bratti 49.6, quindi gli emendamenti Lo Presti 49.5, Monai 49.1, 49.4, 49.2 e 49.3.

Si passa all'esame dell'articolo 51.

Enzo RAISI (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 51. 2

del Governo e sugli identici emendamenti Zunino 51.1 e 51.3 del Governo; esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Lulli 0.51.2.1 e 0.51.2.2.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Andrea LULLI (PD) si rammarica del parere contrario sui propri subemendamenti finalizzati ad impedire che sia inferto un altro colpo alla politica sulle liberalizzazioni procrastinando in maniera incomprensibile la pubblicità del prezzo dei carburanti. Dichiarando quindi il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento 51.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Lulli 0.51.2.1 e 0.51.2.2 ed approva l'emendamento 51.2 del Governo e, all'unanimità, gli identici emendamenti Zunino 51.1 e 51.3 del Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 52.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Anna Teresa Formisano 52.2 e Monai 52.1.

Si passa all'esame dell'articolo 56.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere del relatore.

Andrea LULLI (PD) esprime voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Monai 56.1, soppressivo dell'articolo 56, poiché il Partito democratico è favore-

vole ad una norma che provvede al finanziamento del comparto dell'editoria.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Monai 56.1.

Andrea LULLI (PD) illustra il suo emendamento 56.2 volto a reperire una diversa copertura finanziaria per il finanziamento dell'editoria. Accetta tuttavia l'invito del Governo del relatore e del Governo e procede al suo ritiro, richiamando le recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica sull'importanza del pluralismo nell'informazione.

Si passa all'esame dell'articolo 58.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Misiti 58.2 e Meta 58.3, nonché Monai 58.1.

Si passa all'esame dell'articolo 59.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Misiti 59.2, Bratti 59.3 e Lovelli 59.4, nonché Golfo 59.1.

Si passa all'esame dell'articolo 60.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Misiti 60.1 e Meta 60.3, nonché Golfo 60.4 e Bratti 60.2.

Si passa all'esame dell'articolo 61.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere del relatore.

Federico TESTA (PD) osserva che l'articolo 61 rappresenta un significativo passo indietro in materia di trasporto pubblico locale, in quanto rende possibile il prolungamento fino al 2019 dei termini previsti per gli affidamenti *in house*. Osserva che questa impostazione contrasta anche con l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 in cui si prevede una riduzione degli affidamenti *in house*, mentre nel testo in esame si torna ad un regime meno concorrenziale che aumenta la discrasia tra modalità *in house* e affidamenti diretti. Tale intervento normativo, a suo giudizio, evidenzia una evidente contraddizione nella politica delle liberalizzazioni intrapresa dal Governo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Misiti 61.2 e Lovelli 61.6.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Bratti 61.3 e 61.4. Osserva che l'articolo in esame rappresenta un'ulteriore battuta di arresto nel processo delle liberalizzazioni, favorendo gli affidamenti *in house* e gli appalti sotto soglia. Aggiunge che il differimento dal 2010 al 2019 per il passaggio dall'affidamento diretto alla gara consentirà ancora a lungo pratiche di concorrenza sleale. Sottolinea altresì che gli emendamenti Bratti 61.3 e 61.4 sono volti a modificare il testo in esame con le disposizioni contenute rispettivamente al comma 9 e al comma 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto n. 112 del 2008, in linea con misure di liberalizzazione già approvate dall'attuale maggioranza che sembra contraddire se stessa ponendo, tra l'altro, un'incomprensibile distinzione tra trasporto pubblico locale e servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bratti 61.3, Viola 61.5 e Bratti 61.4.

Giovanni FAVA (LNP) concorda con le osservazioni dei deputati Testa e Benamati, ritenendo anch'egli che l'articolo 61 in esame rappresenti un passo indietro nelle politiche di liberalizzazione. Sottolinea, peraltro, che la questione è affrontata anche nel suo emendamento 61.3 che nella seduta di ieri, al pari degli altri emendamenti presentati dal proprio gruppo, è stato considerato tecnicamente respinto al fine di poter essere ripresentato nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA manifesta disponibilità ad approfondire ulteriormente la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

Si passa all'esame dell'articolo 62.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere del relatore.

Ludovico VICO (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Meta 62.2 e si rammarica del parere contrario su di esso espresso, ritenendo che la materia oggetto dell'articolo 62, che modifica il decreto legislativo n. 188 del 2003, recante disposizioni di attuazione di direttive europee in materia ferroviaria, dovrebbe essere più opportunamente approfondita in un autonomo provvedimento legislativo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Misiti 62.1 e Meta 62.2, nonché Golfo 62.3.

Si passa all'esame dell'articolo 63.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Nicco 63.1, Misiti 63.2 e Lovelli 63.3.

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone alla Commissione di procedere, in relazione agli articoli accantonati nella seduta di ieri, alla votazione dei soli emendamenti presentati dal Governo, considerando tecnicamente respinti tutti gli altri; saranno altresì posti in votazione gli emendamenti accantonati.

Andrea LULLI (PD) sottolinea l'opportunità che il relatore e il rappresentate del Governo esprimano il loro parere contrario sulle proposte emendative che non sono state ancora esaminate, al fine di considerarle tecnicamente respinte per la loro ripresentazione in Assemblea.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, riguardo alle proposte emendative in esame, intende preliminarmente distinguere due aspetti. In primo luogo, assicura che il Governo tiene nella massima considerazione tutti gli emendamenti che riguardano i distretti industriali, anche se vi è la necessità di evidenziare ancora una volta il problema di reperimento delle risorse e della priorità nell'individuazione di un distretto rispetto ad un altro. Manifesta fin d'ora la disponibilità ad accogliere ordini del giorno che potranno essere eventualmente presentati in Assemblea. In secondo luogo, per quanto riguarda lo sviluppo di *interconnector*, il Governo è consapevole che il testo attuale può favorire attività elusive. Preannuncia pertanto una diversa formulazione del testo nel corso dell'esame in Assemblea.

Andrea LULLI (PD) prende atto con rammarico del parere contrario del Governo su tutte le proposte emendative non ancora esaminate, ma concorda sulle modalità di esame proposte dal presidente Gibelli. Si riserva altresì di verificare la preannunciata modifica in Assemblea del testo dell'articolo 32.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti del Governo e conferma l'invito al ritiro, ovvero il parere contrario, su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA ribadisce il parere contrario, raccomandando l'approvazione degli emendamenti del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.8 del Governo (*vedi allegato 2*).

Carlo MONAI (IdV) illustra il suo emendamento 2.2, sottolineando la necessità di prevedere incentivi per un numero maggiore di distretti industriali.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, rileva che gli interventi per l'agevolazione delle attività produttive sono basati sulle disposizioni della legge n. 488 del 1992 che attingono ad un determinato bacino di risorse. Propone di presentare, nel corso dell'esame in Assemblea, ordini del giorno volti ad impegnare il Governo a reperire ulteriori risorse per aiutare i distretti in crisi.

Ludovico VICO (PD), nel constatare che il relatore ha testé ribadito quanto dichiarato dal sottosegretario Saglia, sottolinea che l'accoglimento di un ordine del giorno non ha la stessa efficacia dell'approvazione di un emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Monai 2.2, e Lulli 2.6 e 2.8; approva quindi l'emendamento 10.2 del Governo e respinge gli emendamenti Lulli 15.3 e 15.4. Approva, infine, con distinte votazioni, gli emendamenti 19.10 e 19.11 del Governo.

Enzo RAISI, *relatore*, riconoscendo la rilevanza dell'emendamento Lulli 21.3 ai fini della liberalizzazione del mercato delle assicurazioni, invita il presentatore a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lulli 21.3 ed approva gli identici emendamenti 26.7 del Governo, Monai 26.2, Anna Teresa Formi-

sano 26.5, Lulli 26.6, nonché l'emendamento 27.66 del Governo.

Federico TESTA (PD), con riferimento all'articolo 27, chiede che in Assemblea sia particolarmente approfondito il contenuto dei commi 16 e 17.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli identici emendamenti 29.11 del Governo e Zunino 29.7, nonché gli emendamenti 30.12, 30.13 e 30.14 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lulli 32.2 ed approva gli identici emendamenti 36.3 del Governo e Zunino 36.2.

Ludovico VICO (PD) manifesta grande rammarico per il parere contrario del relatore e Governo sull'emendamento Villecco Calipari 39.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Villecco Calipari 39.2 ed approva infine gli identici emendamenti 42.7 del Governo e Faenzi 42.2.

Andrea GIBELLI, *presidente*, essendo concluse tutte le votazioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 12 della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di stamattina.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte preliminarmente che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XII, XIII e XIV, nonché della Commissione per le questioni regionali. Avverte, altresì che la V Commissione esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Andrea LULLI (PD) chiede per quali motivi non si intenda tenere conto delle condizioni poste dal Comitato per la legislazione, dalla Commissione per le questioni regionali e dalla VI Commissione.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, si riserva di approfondire il contenuto dei pareri trasmessi per l'esame in Assemblea il cui inizio è previsto il prossimo martedì 23 giugno e non intende ritardare ulteriormente l'iter di un provvedimento che è stato per troppi mesi «ingolfato» al Senato. Assicura che verificherà, confrontandosi anche con il Governo, la possibilità di recepire nel testo il contenuto delle condizioni formulate.

Andrea LULLI (PD), nel prendere atto delle dichiarazioni del relatore, esprime rammarico per non poter approfondire in questa sede le condizioni poste dal Comitato per la legislazione, dalla Commissione per le questioni regionali e dalla VI Commissione che, a suo avviso, migliorerebbero significativamente il testo in esame.

La Commissione delibera quindi di conferire al deputato Raisi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire favorevolmente.

Andrea GIBELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla
Camera e modificato dal Senato).**

**SUBEMENDAMENTI PRESENTATI
AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO**

All'emendamento 42.7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il medesimo comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Al fine di favorire l'attuazione dei piani regionali e provinciali finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, all'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nell'ultimo periodo, le parole da: "nei seguenti casi:" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "ed i certificati verdi sono moltiplicati per il coefficiente di 1,8, nei seguenti casi:

a) impiego di rifiuti urbani da parte di impianti che rientrano in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti e che nell'ambito di riferimento siano stati adottati piani finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia, in coerenza con i

criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani o da parte di impianti che rientrano in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti." ».

0. 42. 7. 1. Fava.

(Inammissibile)

All'emendamento 51.2 del Governo, sopprimere la lettera b).

0. 51. 2. 1. Lulli.

All'emendamento 51.2 del Governo, sopprimere la lettera a).

0. 51. 2. 2. Lulli.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla
Camera e modificato dal Senato).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) capoverso 4-ter.1, le parole da: «Presidente del Consiglio dei ministri» fino a: «competente per settore» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

b) alla lettera c) capoverso 4-quinquies, le parole da: «del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

1. 8. Il Governo.

ART. 10.

Sopprimere il comma 14.

10. 2. Il Governo.

ART. 19.

Al comma 15, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2009» con le seguenti: «un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

19. 10. Il Governo.

Al comma 15, sopprimere la lettera f).

19. 11. Il Governo.

ART. 26.

Sopprimere il comma 3.

* **26. 7.** Il Governo.

Sopprimere il comma 3.

* **26. 2.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Sopprimere il comma 3.

* **26. 5.** Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Sopprimere il comma 3.

* **26. 6.** Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zucchini.

ART. 27.

Apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Dall'attuazione delle lettere e) ed f) non devono derivare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica o minori entrate per l'erario»;

b) sopprimere il comma 13.

27. 66. Il Governo.

ART. 29.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere il primo periodo;

b) al comma 6, dopo le parole: « apposite convenzioni, » inserire le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

* **29. 11.** Il Governo.

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: apposite convenzioni » aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **29. 7.** Zunino.

ART. 30.

Al comma 18, sostituire le parole: In deroga all'applicazione delle procedure vigenti con le seguenti: Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, della presente legge.

30. 12. Il Governo.

Al comma 19, sostituire le parole: 70 MW con le seguenti: 40 MW.

30. 13. Il Governo.

Al comma 25, secondo periodo, dopo le parole: potrà prevedere sopprimere la parola: che ed infine sopprimere le parole: sia

esclusa dall'applicazione del periodo precedente.

30. 14. Il Governo.

ART. 36.

Sopprimere i commi 3 e 4.

* **36. 3.** Il Governo.

Sopprimere i commi 3 e 4.

* **36. 2.** Zunino.

ART. 42.

Al comma 6, lettera c) sostituire le parole: 0,80 con le seguenti: 18.

* **42. 7.** Il Governo.

Al comma 6, lettera c), capoverso 8, sostituire le parole: del 19 gennaio 2009: 0,80 con le seguenti: del 19 gennaio 2009: 18.

* **42. 2.** Faenzi.

ART. 51.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « definisce i criteri », con le seguenti: « individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « In caso di omessa o mancata comunicazione o in caso di sua difformità rispetto al prezzo effettivamente praticato » con le seguenti: « In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato ».

51. 2. Il Governo.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

* **51. 3.** Il Governo.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

* **51. 1.** Zunino.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	31
Legge comunitaria 2009 C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	31

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti	36
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 giugno 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.35.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che è in corso di esame presso la X Commissione (Attività produttive) il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (A.C. 1441-ter/B), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, rispetto al quale sono state apportate ulteriori modifiche da parte della Commissione stessa. Ricorda, peraltro, che il provvedimento risulta già incluso nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, per cui la Commissione di merito dovrà concluderne l'esame in sede referente entro la giornata odierna.

Fa presente, pertanto, che – atteso l'andamento dei lavori parlamentari per la

corrente settimana e visto anche il contenuto delle proposte emendative presentate, che non sembrano riguardare parti di diretta competenza della XI Commissione – la presidenza, anche a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi ieri, ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per convocare su tale argomento la Commissione stessa, con il rischio di dedicare un tempo eccessivamente ristretto all'esame in sede consultiva del richiamato provvedimento. Fa presente che la Commissione, conseguentemente, non esprimerà il parere di competenza sul disegno di legge citato.

La Commissione prende atto.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, segnala che gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della relazione annuale e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.

Avverte, infine, che – dovendo essere trasmessi alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria ed il parere sulla relazione annuale entro venerdì 26 giugno – l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione di ieri, di prevedere che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge C. 2449 sia fissato alle ore 16 di mercoledì 24 giugno 2009.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia provvede annualmente all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa dell'Unione europea; esso, infatti, reca – per un verso – le disposi-

zioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse e – per altro verso – due allegati (A e B) nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione sostanzialmente « testuale » nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri generali esposti nello stesso disegno di legge comunitaria. Nello specifico del disegno di legge comunitaria per l'anno 2009, rileva che il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni attuative della legislazione europea, che intervengono su materie che interessano i settori di competenza di tutte le Commissioni permanenti. Per tali ragioni, considerata anche l'eterogeneità che tipicamente contraddistingue tale categoria di disegni di legge, fa presente che la relazione si concentrerà sui soli ambiti di spettanza della XI Commissione, secondo quanto stabilito, peraltro, dalle stesse norme regolamentari.

In questo contesto, rileva che il provvedimento contiene un unico articolo in materia attinente al lavoro (articolo 6), nonché una direttiva comunitaria riportata nell'Allegato B, ossia l'allegato che elenca le direttive che si intende recepire mediante l'emanazione di decreti legislativi delegati da parte del Governo, previo parere da parte delle Commissioni parlamentari.

In merito alle richiamate disposizioni contenute nell'articolato del disegno di legge, osserva che l'articolo 6 reca una limitata modifica testuale all'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), prevedendo che, in tale disposizione, dopo le parole « direttiva 2004/40/CE » siano inserite le parole « e successive modificazioni ». Tale modifica deriva dalla necessità di dare attuazione alla direttiva 2008/46/CE, che ha inteso di recente modificare la direttiva 2004/40/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi de-

rivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). In particolare, la richiamata direttiva 2008/46/CE, sostituendo il paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva 2004/40/CE, ha prorogato al 30 aprile 2012 (in luogo del 30 aprile 2008 come previsto nel testo originario) il termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva.

Ricorda, in proposito, che la direttiva 2004/40/CE ha trovato una prima attuazione proprio nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il cui articolo 306, comma 3, prevede, tra l'altro, l'applicazione nell'ordinamento interno delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV – concernenti, appunto, la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici – che entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE. La modifica proposta dall'articolo 6 del disegno di legge comunitaria 2009, quindi, si limita a inserire nel testo del decreto legislativo n. 81 il richiamo alle modifiche di tale direttiva 2004/40/CE successivamente intervenute, adeguando conseguentemente il termine di attuazione, che viene ora prorogato al 30 aprile 2012.

Quanto all'allegato B, segnala che in tale allegato è riportata, tra le altre, anche la direttiva 2008/104/CE, del 19 novembre 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, che provvede a disciplinare, in ambito europeo, la fattispecie del lavoro interinale, peraltro già diffusa nella maggior parte dei Paesi europei. Al riguardo, ricorda che l'istituto della fornitura di lavoro temporaneo (cosiddetto « lavoro interinale ») è stato inizialmente introdotto nell'ordinamento italiano dagli articoli 1-11 della legge 24 giugno 1996, n. 197 (cosiddetta « legge Treu »), i quali hanno disciplinato la fattispecie sotto il profilo contrattuale, retributivo e previdenziale, innovando profondamente la previgente normativa; successivamente, il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha introdotto la fattispecie del contratto di

somministrazione di lavoro, che può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (sommministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro: tale contratto, in sostanza, sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina è stata contestualmente abrogata). Rammenta, dunque, che le agenzie di somministrazione hanno ora preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo e che la più recente normativa (articolo 1, comma 46, della legge n. 247 del 2007) ha abolito la fattispecie – originariamente prevista – della somministrazione a tempo indeterminato, restando in vigore soltanto il contratto di somministrazione a termine.

Osserva pertanto che l'impianto normativo esistente andrà ora adeguato alle previsioni della direttiva 2008/104/CE in esame, il cui recepimento è disposto – come detto in precedenza – dall'allegato B del disegno di legge comunitaria 2009. In particolare, sottolinea che la citata direttiva – ritenendo « necessarie, per i lavoratori e le imprese, nuove forme di organizzazione del lavoro nonché una maggiore differenziazione dei contratti, che combinino meglio flessibilità e sicurezza, al fine di migliorare la capacità di adattamento » e stabilendo un « quadro normativo che tuteli i lavoratori tramite agenzia interinale che sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato, nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali » – provvede a tutelare i lavoratori tramite agenzia interinale e a migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale, garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti dei lavoratori utilizzati e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro (articolo 2 della direttiva medesima). Fa notare, infatti, che la stessa direttiva, nel riconoscere come il ricorso al lavoro temporaneo tramite agenzia, la posizione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale siano caratterizzati, nell'ambito dell'Unione europea, da una grande diversità, ha ritenuto tale fattispecie lavorativa

rispondente non solamente alle esigenze di flessibilità delle imprese, ma anche alla necessità di conciliare vita privata e vita professionale dei lavoratori dipendenti, nonché in grado di contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione e all'inserimento al mercato del lavoro. Segnala, inoltre, che le disposizioni di cui alla direttiva in oggetto, ai sensi dell'articolo 11, devono essere adottate entro il 5 dicembre 2011 e che gli Stati membri, ai sensi dello stesso articolo, possono comunque accertarsi che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante specifico accordo; in ogni caso devono comunque adottare tutte le misure necessarie a consentire alle stesse parti di garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della direttiva in esame. Osserva, altresì, che è prevista la predisposizione di un apparato sanzionatorio (articolo 10) in caso di inosservanza delle disposizioni da parte di agenzie interinali o di imprese utilizzatrici e che è sancito che la direttiva in esame si applichi (articolo 1) ai lavoratori titolari di contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse, nonché alle imprese pubbliche e private che siano agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitino un'attività economica, con o senza fini di lucro. Lo stesso articolo (paragrafo 3) dispone la facoltà, per gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, di prevedere la non applicazione delle disposizioni in esame ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma specifico di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionali, pubblico o sostenuto da enti pubblici.

Preannuncia, dunque, l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza, fatta salva l'esigenza di verificare l'eventuale presentazione di emendamenti al testo, che saranno ovviamente valutati nel seguito dell'esame del provvedimento.

Passando, poi, alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche di indirizzo generali, poiché dà conto dell'attività delle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti posizioni del Governo italiano. Al riguardo, peraltro, ritiene che vada doverosamente ricordato che la precedente Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di recente esaminata dalla Camera dei deputati, era relativa all'anno 2007 (a causa dell'intervallo tra legislature registrato nel corso del 2008) e conteneva linee di indirizzo riferite ad un periodo temporale ormai superato; la presente Relazione, invece, assume una valenza temporale più definita, essendo riferita alle iniziative intraprese più recentemente in sede comunitaria nelle diverse materie e alle posizioni assunte al riguardo dall'attuale Governo italiano in carica.

Peraltro, con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, fa presente che esse riguardano sostanzialmente alcune grandi aree di intervento di carattere generale, tra cui ritiene che si debbano segnalare: l'istituzione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (parte seconda, sezione I, I); l'attuazione della strategia di Lisbona, con riferimento al Piano nazionale di riforma (PNR) per gli anni 2008-2010 (parte seconda, sezione I, II); la libera circolazione delle persone, con particolare riguardo alla mobilità della manodopera (parte seconda, sezione II, I.2); le politiche sociali (parte seconda, sezione II, X), soprattutto per quanto concerne l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù (parte seconda, sezione II, X.1) ed il lavoro (parte seconda, sezione II, X.2).

Relativamente alla sezione I della Parte seconda del documento, segnala l'avvenuta istituzione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), che ha lo scopo di fornire un sostegno individuale preciso e limitato nel tempo ai lavoratori personalmente e severamente colpiti da licenziamenti derivanti da trasformazioni

profonde negli scambi commerciali internazionali, principalmente nelle regioni e nei settori svantaggiati dalla loro apertura all'economia globalizzata (parte seconda, sezione I, I). Per quanto concerne l'attuazione della strategia di Lisbona (parte seconda, sezione I, II), osserva inoltre che le linee politiche contenute nel Piano nazionale di riforma presentato dal Governo italiano confermano le linee guida integrate per gli anni 2005-2008, individuando nuove positive azioni nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, della semplificazione e delle politiche del lavoro. In particolare segnala, tra le priorità nazionali da perseguire, il rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano nonché lo svolgimento di politiche del lavoro aderenti ai principi comuni di « flessicurezza » (ossia i principi che prescrivono un mix di politiche di flessibilità e sicurezza nelle politiche sociali).

Passando alla sezione II, in ordine alla libera circolazione delle persone (parte seconda, sezione II, I.2), segnala le importanti misure predisposte sia in fase ascendente sia discendente in materia di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari e di ingressi di lavoratori qualificati di Paesi terzi, anche ai fini di ricerca scientifica. In merito alle politiche sociali (parte seconda, sezione II, X), in particolare con riferimento a quelle per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù (parte seconda, sezione II, X.1), osserva che il Governo ha partecipato attivamente alla predisposizione di rilevanti misure in materia di protezione della maternità, di eguaglianza di trattamento tra uomini e donne impiegati presso le pubbliche amministrazioni o che esercitano un'attività autonoma. In materia di politiche della gioventù segnala, peraltro, l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea della « risoluzione sulla partecipazione dei giovani con minore opportunità ». Infine, sulle politiche del lavoro (parte seconda, sezione II, X.2), ricorda che l'attività in sede europea ha ruotato principalmente attorno al richiamato concetto di « flessicurezza », nel quadro del dibattito lanciato dalla Commis-

sione europea con il Libro verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro, al quale il Governo ha contribuito con un proprio documento, che ha tenuto conto delle posizioni della parti sociali. I principi comuni sono stati approvati dal Consiglio europeo di dicembre 2007. Rammenta, in proposito, per quanto riguarda gli sviluppi interni della politica nazionale, il dibattito pubblico avviato nel Paese dal Ministro Sacconi con la presentazione del Libro verde sulle prospettive di sviluppo del modello di Welfare, che ha portato, successivamente, alla pubblicazione del Libro bianco, contenente le linee di riforma che il Governo si propone di portare avanti in materia.

In conclusione, attese le rilevanti attività in cui risulta impegnato l'attuale Esecutivo in sede comunitaria, che incidono nelle materie di più diretto interesse della XI Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere una parere favorevole anche sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il relatore per l'ampiezza della relazione svolta e per avere assicurato un adeguato approfondimento dei suoi contenuti.

Maria Grazia GATTI (PD), pur riservandosi di intervenire nello specifico dei provvedimenti in esame dopo aver svolto gli opportuni approfondimenti di merito sulla relazione testé svolta, desidera sin d'ora esprimere alcune impressioni iniziali sul contenuto della legge comunitaria per il 2009, manifestando, in particolare, una certa preoccupazione per la sua struttura normativa, che giudica eccessivamente generica e vaga. Rileva, infatti, una assoluta mancanza di chiari e definiti principi e criteri direttivi di delega all'interno del testo, soprattutto in relazione alle modalità di attuazione delle direttive europee che, a suo avviso, andrebbero correttamente adeguate all'ordinamento interno, tenendo in considerazione le sue particolari caratteristiche. Paventa, pertanto, il rischio che si verifichi quanto avvenuto in

occasione del recente esame della legge comunitaria per il 2008, quando, in vista dell'attuazione della direttiva 2006/54/CE, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel mondo del lavoro, venne approvata una delega « vuota », ossia priva di concrete linee di indirizzo e di reali indicazioni al Governo per la sua attuazione, nonostante i gruppi di minoranza avessero espresso rilevanti perplessità al riguardo, anche attraverso l'approvazione in Commissione di specifici emendamenti, che sono stati successivamente respinti.

Nel rilevare che il Paese sconta già un grave ritardo nell'attuazione delle direttive europee, fa notare, quindi, che tale modo di legiferare del Parlamento, che si fonda sul conferimento all'Esecutivo di una sorta di delega « in bianco », possa determinare

un ulteriore allungamento dei tempi nel processo di adeguamento del diritto interno alla normativa comunitaria.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 18 giugno 2009.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota, C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni (Seguito dell'esame e rinvio)	37
ALLEGATO (Nuovi emendamenti del relatore)	40

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota, C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Avverte altresì di avere presentato, in sostituzione del relatore, ulteriori emendamenti (*vedi allegato*), volti a superare i

profili critici evidenziati nella lettera del Presidente della V Commissione, illustrata nella seduta di ieri, nonché a tenere conto dei pareri espressi dalle altre Commissioni. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore alle ore 16 di martedì 23 giugno 2009.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, illustra il contenuto dei nuovi emendamenti del relatore, soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 3.100, interamente sostitutivo dell'articolo 3. Il nuovo articolo 3 stabilisce, al comma 1, che le cure palliative e le terapie del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e che, pertanto, l'attuazione dei principi della proposta di legge in esame costituisce, a decorrere dall'anno 2010, adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato (comma 3). In base al comma 2, le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali sono definite dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(che si avvale a tal fine anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003. Lo stato di attuazione della legge sarà verificato annualmente, ai sensi del comma 4, dal Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 5.100 del relatore, interamente sostitutivo degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della proposta di legge in esame. Il nuovo articolo 5 disciplina un'unica rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore, demandando a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la ricognizione delle strutture esistenti, nonché l'individuazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nelle cure palliative e nelle terapie del dolore e delle strutture nelle quali si articola la rete (commi 1 e 2). Il nuovo articolo 5 prevede, altresì, che la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisca i requisiti minimi e le modalità organizzative per l'accreditamento come struttura appartenente alla citata rete (commi 3 e 4). L'attuazione del nuovo articolo 5 non deve tuttavia recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

Osserva quindi che l'emendamento 10.100 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 10, autorizza, tra l'altro, la spesa di euro 450 mila per l'anno 2009, 900 mila per l'anno 2010 e 1 milione e 100 mila per l'anno 2011, al fine di rafforzare l'attività dei Comitati ospedale senza dolore, istituiti in attuazione del progetto « Ospedale senza dolore ».

Si sofferma quindi sull'emendamento 13.100 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 13, in materia di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, nonché sull'emendamento 14.100, che sostituisce l'alinea del comma 1 dell'articolo 14, prevedendo che l'Osservatorio nazionale sulle cure palliative e

sulle terapie del dolore sia istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi delle risorse umane disponibile a legislazione vigente. Analogamente, il comma 3 dell'articolo 14, come sostituito dall'emendamento 14.102 del relatore, prevede che tale Osservatorio possa avvalersi della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, l'autorizzazione di spesa annua per il funzionamento dell'Osservatorio, di cui al comma 5 del medesimo articolo, viene ridotta, in base all'emendamento 14.103 del relatore, da 500 mila a 150 mila euro.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 17.100, interamente sostitutivo dell'articolo 17, che rivede completamente la norma di copertura finanziaria.

Desidera sottolineare, in conclusione, che gli emendamenti testé illustrati rappresentano, a suo avviso, l'unica via percorribile per un rapido intervento legislativo in materia di cure palliative e di terapie del dolore, alla luce delle scarse risorse disponibili e, ancor più, dell'esigenza di rispettare le competenze regionali in materia di governo della sanità, richiamate anche nella seduta di ieri dal vicesegretario Fazio.

Carla CASTELLANI (PdL) rileva, preliminarmente, che il comma 5 del nuovo articolo 5, come sostituito dall'emendamento 5.100 del relatore, prevede che la realizzazione della rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene che tale impostazione debba essere attentamente valutata e approfondita, in considerazione del fatto che, com'è noto, molte regioni probabilmente non dispongono di risorse sufficienti.

Si sofferma quindi sul comma 1 del nuovo articolo 3, come sostituito dall'emendamento 3.100 del relatore, che costituisce, a suo avviso, il punto essenziale dell'intera proposta di legge, perché indica

le cure palliative e le terapie del dolore come obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale.

In conclusione, osserva che, nel complesso, il provvedimento in esame costituisce comunque un importante passo avanti per la promozione, anche sul piano culturale, della lotta contro il dolore in Italia.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che sia la lettera del presidente della V Commissione sia gli emendamenti del relatore presentati per recepirne le indicazioni siano il frutto di un colpo di mano del Governo, che, dichiaratamente, ha spinto affinché la V Commissione individuasse numerosi profili critici all'interno della proposta di legge licenziata dalla Commissione.

Auspica, pertanto, che la maggioranza non asseconi questo colpo di mano e riconosca come i nuovi emendamenti del relatore stravolgano, di fatto, l'impostazione dell'intero provvedimento. In particolare, ritiene inutile la ricognizione delle strutture esistenti prevista dal comma 1 del nuovo articolo 5, dal momento che le informazioni in ordine alla situazione attuale e alle sue differenziazioni su base territoriale sono già disponibili. Rileva, inoltre, che tutte le audizioni svolte dalla Commissioni si riferivano ad un testo profondamente diverso da quello che risulterebbe dall'approvazione dei nuovi emendamenti del relatore. Tuttavia, poiché ritiene che, in questa fase, un atteggiamento propositivo sia preferibile alle proteste, auspica che vi siano ancora le condizioni per un ritorno dello spirito *bipartisan* che ha caratterizzato, sino a ieri, l'iter del provvedimento in esame.

Massimo POLLEDRI (LNP) ringrazia il presidente Palumbo per la tempestività

con cui si è sobbarcato all'onere di trasformare in emendamenti le indicazioni della V Commissione. Riconosce, altresì, che si dovrà cercare di accogliere eventuali proposte migliorative che dovessero provenire anche dall'opposizione. Peraltro, se si vuole ridurre il rischio che le regioni impugnano con successo le norme che il Parlamento approverà, bisogna tenere sempre presente la fondamentale distinzione tra i livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario e l'organizzazione sanitaria: da questo punto di vista, il nuovo articolo 5, come sostituito dall'emendamento 5.100 del relatore, appare certamente più rispettoso delle competenze regionali.

Ritiene, inoltre, che non si possa parlare di un colpo di mano del Governo, poiché le valutazioni della V Commissione si fondano su constatazioni di carattere tecnico difficilmente contestabili. Per giunta, il testo che risulterebbe dall'approvazione degli emendamenti del relatore, pure in un contesto di risorse scarse, segnerebbe, a suo avviso, un significativo passo avanti soprattutto sotto il profilo culturale.

Invita, infine, la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 1 del nuovo articolo 5 sia emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore è stato fissato alle ore 16 del prossimo martedì 23 giugno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

ALLEGATO

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota, C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: il diritto di accesso alla rete di cure palliative da parte del malato, come definito dall'articolo 2 *con le seguenti* il diritto di accesso alla rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c),

1. 100. Il Relatore.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: la rete di cure palliative, attraverso un'équipe multidisciplinare esperta in cure palliative, *con le seguenti:* la rete per le cure palliative e le terapie del dolore

1. 101. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) «rete»: la rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore costituita dall'insieme delle strutture territoriali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati alla erogazione delle cure

palliative, al controllo del dolore e al supporto dei malati e dei loro familiari;

2. 100. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2. 101. Il Relatore.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: in cure palliative e conseguentemente dopo le parole erogazione di cure palliative *aggiungere le seguenti:* e di terapie del dolore.

2. 102. Il Relatore.

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).

1. Le cure palliative e le terapie del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali, che si avvale a tal fine anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2, definisce le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge.

3. A decorrere dall'anno 2010, l'attuazione dei principi della presente legge con le modalità definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

4. Il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge.

3. 100. Il Relatore.

ART. 4.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative e della terapia del dolore nel quadro del Piano sanitario nazionale, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e la funzione di supporto dei malati e dei loro familiari.

4. 100. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: 300 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 con le seguenti: 50.000 euro per l'anno 2009 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

4. 101. Il Relatore.

ART. 5.

Sostituire gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:

ART. 5.

(Rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore).

1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ricognizione delle strutture nella disponibilità di ogni singola regione e provincia autonoma nelle quali si articola la rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore, secondo le modalità individuate dalle medesime regioni e province autonome.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua, in particolare, le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nelle cure palliative e nelle terapie del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici specializzati in oncologia, neurologia e anestesia e rianimazione. Il medesimo decreto individua altresì le strutture, quali *hospice* e *day hospice*, nelle quali si articola la rete, nonché le modalità per assicurare il coordinamento della rete a livello nazionale e regionale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e delle terapie del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete di cui al comma 1, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessità di cura della popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nelle cure palliative e nelle terapie del dolore.

4. Il decreto di cui al comma 3 prevede, tra le modalità organizzative per l'accreditamento come struttura appartenente alla rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore, quelle volte a consentire l'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. 100. Il Relatore.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Progetto Ospedale – Territorio senza dolore).

1 Al fine di rafforzare l'attività svolta dai Comitati ospedale senza dolore istituiti in attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno

2001, che assume la denominazione di Progetto Ospedale - Territorio senza dolore, è autorizzata la spesa di euro 450.000 per l'anno 2009, di euro 900.000 per l'anno 2010 e di euro 1.100.000 per l'anno 2011.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono ripartite le risorse di cui al comma 1 destinandole ad iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l'integrazione a livello territoriale.

10. 100. Il Relatore.

ART. 11.

Sopprimere l'articolo 11.

11. 100. Il Relatore.

ART. 13.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e in terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l'istituzione di master professionalizzanti in cure palliative cui possono accedere medici specialisti in anestesiologia e rianimazione, neurologia, oncologia, pediatria e geriatria.

2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in me-

dicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'aggiornamento periodico del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.

3. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tramite intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e delle terapie del dolore, definisce percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nella rete.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. 100. Il Relatore.

ART. 14.

Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito,

avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, l'Osservatorio nazionale sulle cure palliative e sulle terapie del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, di seguito denominato « Osservatorio ». Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono tutte le informazioni ed i dati utili all'attività dell'Osservatorio e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del medesimo Osservatorio. L'Osservatorio, alla cui attività collaborano l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, fornisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle disomogeneità territoriali. L'Osservatorio provvede a monitorare, in particolare:

14. 100. Il Relatore.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Entro il 15 marzo di ciascun anno conseguentemente sopprimere la parola annualmente.

14. 101. Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio può avvalersi, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.

14. 102. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole 500 mila euro con le seguenti: 150 mila euro.

14. 103. Il Relatore.

ART. 16.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

(Relazione annuale al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati contenuti nel rapporto di cui all'articolo 8, comma 2.

16. 100. Il Relatore.

ART. 17.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8, comma 5, pari a 650.000 euro per l'anno 2009, a 1.200.000 euro per l'anno 2010, a 1.400.000 euro per l'anno

2011 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 233, e quanto a 1.200.000 euro per l'anno 2010 e a 1.400.000 euro per l'anno 2011 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2010 e 2011 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla Tabella 1.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il CIPE, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Tabella 1

	2010	2011	2012
Ministero dell'economia e delle finanze	400	–	–
Ministero dell'interno	800	1.400	150
Totale ...	1.200	1.400	150

17.100. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Luigi Spaventa, nell'ambito dell'esame istruttorio della « Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/ce e 2006/49/ce per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602) » e della « Comunicazione della commissione: revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def.) »

45

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI
PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 18 giugno 2009.

Audizione informale del professor Luigi Spaventa, nell'ambito dell'esame istruttorio della « Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/ce e 2006/49/ce per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602) » e della « Comunicazione della commissione: revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def.) »

L'audizione informale si è svolta dalle 14.30 alle 15.10.

INDICE GENERALE

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio. <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	3
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638. <i>(Rinvio del seguito dell'esame)</i>	5
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro e C. 2445 Bernardini. <i>(Rinvio del seguito dell'esame)</i>	5
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato C. 1235 Ferranti. <i>(Rinvio del seguito dell'esame)</i>	5
AVVERTENZA	5

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel mondo, Morten Kjaerum <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	6

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, Arrigo Sadun	6
--	---

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo (Parere alla X Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione)</i>	7
ALLEGATO 1 <i>(Proposta di parere del relatore)</i>	19
ALLEGATO 2 <i>(Proposta approvato dalla Commissione)</i>	20
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) <i>(Esame congiunto e rinvio)</i>	10

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell' esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell' esame e conclusione</i>)	25
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	31
Legge comunitaria 2009 C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	31

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti	36
---	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota, C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	40

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Luigi Spaventa, nell'ambito dell'esame istruttorio della « Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/ce e 2006/49/ce per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602) » e della « Comunicazione della commissione: revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def.) »	45
--	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,02



16SMC0001910